



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDI

e.l.



ART. 1

Allo scopo di garantire le condizioni che favoriscano lo sviluppo psico-fisico del minore, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di svolgere questo compito, è istituito il Servizio di Affidamento Familiare, in ottemperanza alla Legge n. 184 del 04/05/1983 e 149 del 28/03/01.

L'Affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario eterofamiliare o parentale per un periodo di tempo definibile con il progetto elaborato congiuntamente dai Servizi Territoriali e dall'Ufficio Affidi.

La tipologia dell'Affido comprende gli affidi a tempo pieno, parziale, fine settimana e vacanze.

ART. 2

L'Affido familiare è disposto, per ogni singola situazione, su proposta dei servizi territoriali (Servizi Sociali comunali o Aree minori) attenendosi all'applicazione della normativa vigente.

Il servizio responsabile del progetto complessivo di affido familiare è il Servizio territoriale, a cui il Servizio Affidi deve riferirsi puntualmente rispetto al proprio operato, nel rispetto del progetto predisposto nell'interesse del minore e della sua famiglia.

ART. 3

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi.

I Servizi Territoriali si occupano del bambino e della sua famiglia d'origine, mentre, il Servizio Affidi si occupa dell'affido e delle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.

ART. 4

I Servizi Territoriali svolgono le seguenti funzioni:

1. esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi;
2. ipotizzano un progetto mirato individuando gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
3. collaborano con il servizio affidi per formulare il progetto di affido che dovrà definire gli obiettivi, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
4. formalizzano l'affidamento mediante gli atti amministrativi necessari previa sottoscrizione di impegno da parte delle famiglie di origine e affidatarie;
5. inoltrano il predetto provvedimento di affido al Giudice Tutelare per la esecutorietà, ovvero informano il Tribunale per i Minorenni all'avvenuto affidamento;
6. definiscono il contributo economico alla famiglia affidataria con proprio atto;
7. danno tempestiva comunicazione alla Regione per i necessari adempimenti assicurativi per i danni materiali in cui può incorrere o che può procurare il minore affidato;

8. seguono lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia;
9. vigilano sull'andamento dell'affido e tengono costantemente informata l'Autorità Giudiziaria.

ART. 5

Il Servizio Affidi:

1. promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
2. conosce e valuta l'effettiva disponibilità e idoneità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
3. collabora con gli operatori dei Servizi Territoriali per formulare il progetto d'affido per individuare la famiglia affidataria più adeguata all'abbinamento;
4. sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica;
5. organizza una banca dati delle famiglie nonché una banca dati dei bisogni dei minori;
6. promuove la formazione degli operatori coinvolti nei progetti d'affido, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro.

ART. 6

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

1. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi tenendo conto, ove possibile, delle esigenze dei genitori;
2. mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, concordando le modalità con gli operatori dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
3. assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
4. collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine.

ART. 7

La famiglia d'origine del minore in affido si impegna a:

1. aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
2. rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
3. collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.

ART. 8

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia

d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Gli operatori dei servizi territoriali e del servizio affidi hanno il compito di preparare la conclusione del progetto di affido, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

ART. 9

Annualmente il Servizio Affidi predispone una relazione sull'andamento del Servizio da sottoporre ai Comuni firmatari dell'Accordo di Programma, o su richiesta dei singoli comuni.

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 10.04.2003

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò



Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 14.09.2004 al 29.09.2004; ai sensi dell'art. 8 - comma 7 - del vigente Statuto Comunale, è entrato in vigore il 1° ottobre 2004.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò

